



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA PAGNONI

Seduta del 29/03/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 12/07/2006 ed estinto anticipatamente il 28/02/2012, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.290,94 a titolo di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione, al netto dei rimborsi già riconosciuti (pari ad € 79,50 e € 185,72 a titolo ristoro commissioni e € 739,31 per i premi assicurativi), oltre gli interessi legali nonché la refusione delle spese difensive pari a € 200,00.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni. In sede di riscontro al reclamo ha eccepito: la dettagliata e compiuta descrizione dei costi e delle condizioni economiche nel regolamento a tergo del contratto la quale consente al cliente di comprendere quali componenti di costo siano *recurring* e quali, al contrario, *up front*; la natura *up front* delle commissioni di intermediazione; il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne le commissioni bancarie e le coperture assicurative. Sostiene, inoltre, che la compagnia assicurativa ha provveduto al rimborso del premio in sede di conteggio estintivo.



DIRITTO

Preliminarmente il Collegio osserva che l'intermediario è stato cancellato dall'albo in data 23/10/2017 e, quindi, successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 18/09/2017. Pertanto il ricorso è procedibile, in quanto, per consolidata giurisprudenza dell'Arbitro la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017 e, di recente, Collegio di Bari, decisione n. 705/2018).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o contro delegazione di pagamento: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6167/2014 e n. 10003/2016). Nel caso di specie, in linea con il richiamato orientamento, il Collegio, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali nonché i precedenti di questo Collegio, su una fattispecie analoga (cfr., di recente, Collegio di Bari, decisione n. 748/2018, sopra citata), riscontrata la natura *recurring* delle commissioni bancarie e di intermediazione in ragione della loro opacità per la presenza promiscua nella descrizione contrattuale di attività preliminari alla conclusione del contratto e di attività destinate a essere svolte anche in costanza di rapporto, ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento secondo il prospetto che segue:

rate pagate	67	rate residue	53	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi effettuati	già	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissione bancaria</i>				1.015,14	448,35	185,72		262,63
<i>Commissione di intermediazione</i>				2.508,26	1.107,81	79,50		1.028,31
Totale								1.290,95

Infine, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.290,95, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Decisione N. 13235 del 18 giugno 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS